

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI CONFLITTO DI INTERESSI.

Io sottoscritto/a: Maria Cristina OSSIPRANDI
nato/a a Parma il 22 agosto 1962
in qualità di Componente (precisare: Presidente o Componente) della commissione giudicatrice nominato/a con la determinazione del Direttore di ER.GO n.452 del 22/11/2017 in riferimento alla presente:

Procedura di gara per l'affidamento del servizio ristorativo a basso impatto ambientale presso le mense universitarie di Parma. C.I.G. 7211624463.

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle relative conseguenze, **sotto la mia personale responsabilità**, ai fini di quanto previsto dall'art. 35 bis D.lgs.n.165/2001, dall'art. 84 D.Lgs.n.163 del 2006, dall'art. 120, comma 5, D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice degli appalti), dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) e dal Codice di comportamento dei Dipendenti di ER.GO (approvato con delibera del Cda n.25 del 17/04/2014)

VISTO

l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura di cui sopra contenuto nel verbale redatto in data 15/11/2017

DICHIARO

di non aver riportato condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (**art.35 bis D.lgs 165/2001**) **nota¹**

di non trovarmi, nei confronti dei predetti operatori economici, in alcuna delle situazioni soggettive individuate come cause di incompatibilità o che generano obbligo di astensione e di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'**art. 77, commi 4, 5 e 7 D.lgs.50/2016 s.m.** (nota ²) e

¹ **Codice Penale- Libro II Titolo II Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)** Articolo 314 – Peculato- Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato-Articolo 317 – Concussione Articolo 317bis - Pene accessorie-Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio-Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Articolo 319bis - Circostanze aggravanti -Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari-Articolo 319 quater-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-Articolo 321 - Pene per il corruttore-Articolo 322 - Istigazione alla corruzione-Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-Articolo 322-ter – Confisca-Articolo 323 - Abuso d'ufficio-Articolo 323-bis - Circostanza attenuante-Articolo 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio-Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio-Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione-Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica-Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità-Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa-Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa-Articolo 335-bis - Disposizioni patrimoniali.

² **D.lgs.50 del 2016- Art.77 Commissione giudicatrice**
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di

di non trovarmi in una situazione di contrasto con quanto disposto dalla precitata norma, compresi possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.(nota ³);

di non trovarmi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) nota ⁴, e dell'art. 6, comma 1, del Codice di Comportamento dei dipendenti di ER.GO nota ⁵

Data 22 novembre 2017

Firma Mario Olesino

commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

³ **CPC Art. 51 (Astensione del giudice).** - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore)

⁴ **Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse)**

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

⁵ **Art. 7 Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione**

1. I collaboratori dell'Azienda devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, se si trovano nelle situazioni descritte all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

2. Al fine di cui al comma 1, il collaboratore dà comunicazione scritta e motivata al Direttore, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web interno dell'Azienda.

3. Il Direttore, acquisita la comunicazione, deve verificarne la fondatezza e, in caso positivo, accoglierla; successivamente, lo stesso la trasmette all'Ufficio per Procedimenti Disciplinari, che ne cura l'archiviazione e rende disponibili i dati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le proprie finalità istituzionali.

4. In caso di dubbio, sia il collaboratore che il Direttore sono tenuti a chiedere un parere, vincolante, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n.165 del 2001 è fatto divieto ai collaboratori aziendali che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività amministrativa dell'Azienda svolta attraverso l'esercizio dei precitati poteri.

6. I collaboratori aziendali di cui all'art. 2, comma 2, a qualsiasi qualifica appartengano, qualora siano a conoscenza che loro parenti o affini fino al secondo grado presentino domanda di benefici o vantaggi messi a concorso o affidati direttamente, a seguito di processi lavorativi in cui i collaboratori siano coinvolti, deve informare al riguardo la direzione, in un'ottica di reciproca garanzia e di trasparenza. Qualora il direttore si ritrovi nella condizione di cui al primo capoverso del presente comma ne riferisce al Presidente dell'Azienda.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 s.m. (Codice privacy)

1. Premessa. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), ER.GO, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte di ER.GO, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento raccolta ai fini di cui al punto 3.

3. Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento nazionale);
- Assenza di condanne penali, in base a quanto richiesto dall'art. 35 bis D.Lgs.n.165/2001, per i componenti di commissioni;
- Rispetto delle disposizioni dell'art. 84 del D.Lgs.n.163/2006.

4. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Conferimento dei dati. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e determina la decadenza dall'incarico

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della struttura che ha disposto la nomina. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ER.GO, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato. La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice".

8. Titolare e Responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ER.GO, con sede in Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 4, cap 40121.

Responsabile del trattamento è il Direttore. Lo stesso è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, a ER.GO, per iscritto o recandosi direttamente presso la segreteria di Direzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Via S. Maria Maggiore n.4, 40121 Bologna (Italia): tel. 051/6436742-45, e-mail direzione@er-go.it. Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.